

1.9.2011

## Relazione tecnica

### Art. 1 del ddl di conversione (em. X1.0.1000) - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

La disposizione proposta prevede la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare, da un lato, risparmi di spesa e, dall'altro, introdurre nel sistema elementi di efficienza, anche attraverso la riallocazione ottimale del personale, amministrativo e di magistratura, per sopperire a carenze strutturali dell'organico nonché a realizzare virtuose economie di scala, grazie alla specializzazione delle funzioni ed alla concentrazione delle sedi.

La proposta emendativa prevede, in particolare:

- a) la riduzione e l'accorpamento degli uffici giudiziari di primo grado, individuati in misura pari al 19,4% del totale degli uffici giudicanti e del 24,8% di quelli requirenti;
- b) la riduzione e l'accorpamento ai tribunali limitrofi del 50% delle sezioni distaccate di tribunale;
- c) la riduzione del 71,9% degli uffici del giudice di pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali.

La riduzione degli uffici di cui ai punti a), b) e c) comporta complessivi risparmi di spesa valutabili a consuntivo in circa 60 milioni di euro con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incompressibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione.

In particolare, i risparmi complessivi stimati derivano:

- a) dai minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, risparmi stimati sulla base del 90% dei rimborsi erogati annualmente;
- b) dalla riduzione delle altre spese di funzionamento sostenute dall'amministrazione in misura pari all'10% delle spese totali sostenute per l'apparato giudiziario;
- c) dalla riduzione delle spese del personale proveniente dagli enti locali e comandato presso gli uffici del giudice di pace.

In particolare va evidenziato che per gli accorpamenti dei soli uffici di procura, il risparmio sul contributo dovuto ai comuni è stimabile in misura pari al 10% del contributo stesso.

Come già accennato i citati risparmi sono stimati sulla base di criteri di estrema prudenza e non vengono considerati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto verificabili solo a consuntivo.



## **Art. 01 (Em. 01.1 (testo 2) – Revisione integrale della spesa pubblica**

La disposizione prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenti al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un piano di riorganizzazione della spesa pubblica. Tale piano conterrà le linee guida di riorganizzazione e di snellimento della struttura dell'amministrazione dello Stato. Il programma potrà fornire indicazioni per integrare l'operatività delle agenzie fiscali, per razionalizzare le strutture periferiche dello Stato, per migliorare il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, per accorpate gli enti della previdenza pubblica, per razionalizzare l'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria, nonché per riorganizzare la rete consolare e diplomatica. Le riorganizzazioni delineate nel Programma saranno tradotte in norme di delega al Governo contenute nei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015.

Le attività previste nel piano verranno sostenute anche attraverso un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Saranno, inoltre, definite specifiche metodologie per quantificare i costi per le amministrazioni periferiche dello Stato, ciò per meglio definire l'allocazione efficiente delle risorse in bilancio.

Nella misura in cui dalla progressiva riorganizzazione dell'amministrazione si rendessero disponibili risorse finanziarie, si potrà procedere alla riduzione delle spese di funzionamento, interventi, oneri comuni, relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli anni 2012 e 2013.

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato potrà aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

La norma prevede poi al comma successivo un ampliamento dei margini di flessibilità in deroga alle norme in materia di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

I risparmi derivanti dalla norma potranno essere verificati solo a consuntivo. Resta ferma l'effetto rafforzativo della disposizione finalizzata a individuare risparmi aggiuntivi per i Ministeri rispetto a quelli previsti dal decreto legge originario.



Art. 1 commi 1 e 12 (Emendamento 1.1000) - Criteri di destinazione maggior entrate derivanti dall'attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche

Le modifiche ai commi 1 e 12 dell'articolo 1 cambiano i criteri attualmente stabiliti dal presente decreto per la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 7 del presente decreto.

In particolare, il decreto legge prevede che tali maggiori entrate, derivanti da modifiche dell'addizionale Ires prevista dall'art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112/2008, possano essere destinate alla riduzione fino al 50% degli interventi inerenti, rispettivamente, gli obiettivi di contenimento della spesa sia dei Ministeri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia degli enti territoriali, di cui al comma 8 dell'articolo 1.

La disposizione in esame modifica le suddette misure percentuali, eliminando la quota destinata agli interventi sui Ministeri e prevedendo di conseguenza l'integrale destinazione delle maggiori entrate alla riduzione delle suddette misure relative agli enti territoriali.

La disposizione è neutrale sull'indebitamento netto, tenuto anche conto che gli effetti relativi all'anno 2012 derivanti dalle maggiori entrate non erano stati contabilizzati ai fini del miglioramento dei saldi, nelle more della loro destinazione alla riduzione delle citate misure sulla spesa dei Ministeri e degli enti territoriali.

Per effetto del presente emendamento vengono contabilizzati sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quelli connessi alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 per il 2012 e contestualmente viene ridotta la complessiva manovra a carico degli enti territoriali.

Comma 2 (Emendamento 1.2000) – Programmazione regionale FAS

La disposizione precisa, modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, che sono escluse dalle proposte di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale. Pertanto le stesse proposte dovranno essere limitate alle risorse FAS destinate alla programmazione nazionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 11 (Emendamento 1.125) - Addizionale comunale IRPEF

La disposizione prevede, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale



l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, rappresentando una facoltà per i comuni.

**Art. 1, commi 12-bis – 12-quater (Emendamento 1.1000) - Potenziamento partecipazione comuni attività di accertamento**

La norma propone l'innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali dal 50%, previsto dal comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, al 100%.

Il maggior vantaggio che la disposizione riconosce ai Comuni comporta sia un rafforzamento degli effetti rispetto alla previgente normativa (art. 2, c. 10, D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23), sia una spinta verso nuovi accertamenti.

La norma è foriera, infatti, di determinare un potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, anche in considerazione del fatto che i Comuni, data la vicinanza al territorio, riescono ad intercettare fattispecie non immediatamente individuabili dall'Amministrazione Centrale e, dunque, aggiuntive rispetto all'ordinaria attività di accertamento.

Le maggiori risorse riconosciute ai Comuni mediante l'innalzamento della quota di compartecipazione attualmente in vigore, non comportano, d'altra parte, oneri per la finanza pubblica, essendo la predetta compartecipazione commisurata alle maggiori entrate riscosse grazie alla partecipazione attiva dei Comuni stessi all'attività di accertamento e controllo e pertanto determinata a valere su risorse ulteriori rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di entrata del bilancio statale. In ogni caso, le previste attività verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Comma 13 (emendamento 1.133 testo2) - Ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale**

La modifica disposta all'ultimo periodo prevede che la ripartizione del Fondo per il trasporto locale di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legge 98 del 2011, limitatamente al 50% delle risorse in questione, possa essere effettuata anche sulla base di criteri premiali, salvaguardando nel contempo la necessaria flessibilità e autonomia decisionale da parte della Conferenza Stato regioni.

La modifica apportata non determina effetti finanziari negativi intervenendo sulla modalità di ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente.



**Comma 15 - Garanzia dello Stato in favore della società prevista per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro**

La disposizione richiama al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010, che costituisce l'atto giuridico principale in termini di impegni concreti degli Stati partecipanti.

Il richiamo è opportuno in quanto lo stesso Accordo quadro è stato approvato in via legislativa da diversi Stati membri. Anche il nostro Paese provvede, così, a "legificare" il Framework Agreement, riducendo i rischi amministrativi e le responsabilità assunte ai diversi livelli al riguardo, evitando peraltro l'esigenza di dover dimostrare agli organi di controllo che le decisioni nazionali attuative sono effettivamente e pienamente "conformi" alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010.

La modifica proposta specifica il quadro di riferimento entro il quale viene applicato il vigente comma 2 dell'articolo 17 del dl 78, senza comportare alcun cambiamento nelle conseguenze e negli effetti della norma rispetto alla previsione originaria e, pertanto, non comporta maggiori oneri sulla finanza pubblica.

**Comma 20 - Trattamenti pensionistici delle lavoratrici**

La disposizione in esame prevede l'ulteriore anticipo sia dell'avvio sia dell'entrata a regime del graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori già previsto dall'articolo 18 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 (dal 2020) e anticipato dall'articolo 1 del DL 138/2011 (dal 2016).

Sulla base della norma in esame l'allineamento è previsto, quindi, con la medesima gradualità dal 2014 (per completarsi a partire dal 2026) con i seguenti passi di incremento a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno riportato nella successiva Tabella:



Anno	Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente)	Incremento cumulato in mesi
2014	1	1
2015	2	3
2016	3	6
2017	4	10
2018	5	15
2019	6	21
2020	6	27
2021	6	33
2022	6	39
2023	6	45
2024	6	51
2025	6	57
2026	3	60

Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, comunque applicato ai nuovi livelli dei requisiti anagrafici tempo per tempo, come risultanti anche dagli incrementi stabiliti dalla disposizione in esame.

In coerenza con le valutazioni finanziarie già scontate nella relazione tecnica all'articolo 18, comma 1 del citato DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 e in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 20 del DL 138/2011 le maggiori economie ascrivibili alla disposizione in esame, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per effetto dell'anticipo dell'incremento dei requisiti anagrafici in esame risultano essere i seguenti:

<sup>1</sup> Le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:

- numero soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi: circa 120.000 l'anno in media nel primo triennio (anni 2014-2016 in termini di maturazione dei requisiti), di cui circa 80.000 lavoratrici dipendenti in media e circa 40.000 lavoratrici autonome. Nell'intero decennio di previsione le collettività interessate sono mediamente crescenti nel tempo (in particolare per il settore del lavoro dipendente) sia per la struttura demografica della base assicurativa sia per lo stratificarsi, prima



### Economie (in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	90	275	400	507	630	675	720

Le economie sopra indicate sono quelle imputabili esclusivamente alla norma in esame (anticipo della disposizione già contenuta all'articolo 18, comma 1 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 come modificata dall'articolo 1, comma 20 del DL 138/2011) e pertanto computate in termini differenziali rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento vigente.

#### Comma 23-bis (Emendamento 1.170) – Deroga al blocco del turn-over per il personale regionale

La disposizione è diretta a prevedere che per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e destinatarie delle misure di blocco automatico del turn over per il personale del servizio sanitario regionale, possa essere disposta, su richiesta regionale, una deroga al predetto blocco con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni.

La citata deroga è condizionata al preventivo accertamento, da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali, sentita l'AGENAS, della necessità di procedere alla deroga al fine di assicurare il mantenimento dei LEA, del conseguimento di risparmi da riduzione di lavoro straordinario, della compatibilità della deroga con gli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel Piano di rientro, ovvero nel programma operativo, e comunque ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Dalla disposizione in oggetto, tenuto conto delle condizioni poste e del procedimento previsto per l'autorizzazione alla deroga del predetto blocco del turn over, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Comma 24 (Emendamento 1.187 (testo 2) - Festività

La disposizione è volta ad escludere dall'applicazione dell'art. 1, comma 24, alcune feste civili nazionali.

---

dell'entrata in vigore del complesso delle disposizioni in esame dirette ad allineare gradualmente il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori, di soggetti che in luogo dei requisiti del pensionamento anticipato maturano prima i più bassi requisiti del pensionamento di vecchiaia (per tali soggetti ovviamente il periodo medio di posticipo è, a regime, inferiore all'incremento del requisito anagrafico per il permanere comunque della possibilità di accesso al pensionamento anticipato);

- importo medio (2015): circa 10.800 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.600 euro per le lavoratrici autonome



Non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

### Comma 26 e seguenti (Emendamento 1.3000) - Roma capitale

Le modifiche al comma 26 non determinano effetti finanziari, in quanto sono volte a disciplinare le modalità per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel Piano di rientro dall'indebitamento pregresso di Roma Capitale ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.

Al comma 26-bis è previsto che il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso del Comune di Roma possa affidare, con apposita convenzione, alcune attività finalizzate all'attuazione del relativo piano di rientro (art. 78 del decreto-legge n. 112/2008) a una società totalmente controllata, direttamente o indirettamente, dallo Stato, entro il limite di spesa già previsto a legislazione vigente dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 [come introdotto dall'art. 2, comma 9, lett. b), del decreto-legge n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011] per il funzionamento della gestione commissariale, pari a 2,5 milioni di euro annui, comprensivi dei compensi per il Commissario e i Subcommissari. La disposizione, pertanto, non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 26-ter si prevede che la dotazione del fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 22, sia incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'utilizzo di tale fondo si applicano le procedure di riparto di cui all'articolo 1, comma 40, V periodo della legge 220/2010, per le finalità ivi previste.

Ai fini della copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, destinato ad agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario. Tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dall'anno 2011. ~~(capitolo 3071)~~ e presenta sufficienti disponibilità per gli anni 2012 e 2013.

Infine, il comma 26-quater non determina alcun effetto finanziario, in quanto è esclusivamente finalizzato a prevedere che il Commissario straordinario titolare della gestione commissariale di Roma Capitale non può essere il Sindaco.

### Comma 28 bis (Emendamento 1.208) – Inclusione R.E.T.E. imprese Italia in Cabina di regia ex d.l.98/2011

Con l'introduzione della disposizione si include "R.E.T.E. imprese Italia" nell'ambito della Cabina di Regia di cui all'art. 14, c. 19, decreto legge 98 del 2011, cui è stata attribuita la competenza ad assumere le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese. La disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari.





### Soppressione comma 31 (Emendamento 1.223 (testo 2) - Soppressione di enti

Fa venir meno la disposizione di cui all'art. 1, comma 31, del decreto-legge n. 138/2011, che prevedeva la soppressione degli enti pubblici non economici, inclusi nel conto consolidato della P.A., con una dotazione organica inferiore a 70 unità. In riferimento al citato art. 1, comma 31, nella relazione tecnica al decreto-legge n. 138/2011 non erano stati colti effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di risparmi quantificabili solo a consuntivo.

### Comma 33-bis (Emendamento 1.260 (testo 2) – Residui di stanziamento

La disposizione ripristina la disciplina in materia di residui di stanziamento di parte capitale. Non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non stimati in sede di decreto legge.

### Art. 1-bis (Emendamento 1.0.35) – Indennità di amministrazione personale MAE

L'articolo intende fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 170 del DPR D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 al fine di porre termine al contenzioso seriale, riferito sia all'indennità di amministrazione, sia all'indennità integrativa speciale, instauratosi nei confronti del MAE, dal quale possono derivare ingenti oneri a carico della finanza pubblica.

Si forniscono di seguito i relativi elementi di quantificazione.

1) Per quanto riguarda in particolare l'indennità di amministrazione, si riportano i seguenti dati.



**TABELLA 1: COSTO DEL CONTENZIOSO SULL'I.A.CON RIFERIMENTO ALL'ULTIMO QUINQUENNIO**

RICORSI FINORA PERVENUTI	32
N. COMPLESSIVO DI DIPENDENTI CHE HA FINORA PRESENTATO RICORSO	1131
RICORRENTI CHE HANNO GIÀ AVUTO SENTENZA FAVOREVOLE	454
SENTENZE DI PRIMO GRADO GIÀ EMESSE	8
SENTENZE SFAVOREVOLI PER L'AMMINISTRAZIONE	8
SOMMA GIÀ ESIGIBILE DA PARTE DEI RICORRENTI (IN ESITO A <u>TUTTE</u> LE SFAVOREVOLI PRONUNCE FINORA EMESSE)	5,5 MLN. DI EURO c.ca
<b>COSTO TOTALE DEL CONTENZIOSO</b>	<b>32 MLN DI EURO</b>

Dalla tabella emerge che, considerata la prescrizione quinquennale e considerato che i dipendenti delle AA.FF. in servizio all'estero sono circa 2000 unità l'anno, in base ad una stima approssimativa, l'onere annuo lordo derivante all'Amministrazione dalle soccombenze in materia di indennità d'amministrazione (senza calcolo di interessi) ammonterebbe in media a circa 5,5 milioni per ogni anno; pertanto, l'onere complessivo del contenzioso è stimato per gli ultimi cinque anni in oltre 30 milioni di euro. Da considerare peraltro che l'onere annuale salirà a circa 7 milioni annui a partire dal 2008 per effetto degli incrementi sia contrattuali che del numero degli interessati.

Inoltre, nel mese di luglio, è pervenuto all'Amministrazione anche il primo atto di pignoramento relativo alle cause de quibus, per una cifra pari ad euro 8.848,35, di cui euro 5.437,00 di sorte capitale e ben euro 3.411,35 di mere spese legali.

2) Per quanto riguarda poi il contenzioso relativo *all'indennità integrativa speciale*, si potrà rilevarne la consistenza tenendo presente i seguenti dati.



**TABELLA 2: COSTO DEL CONTENZIOSO SULLA I.I.S. CON RIFERIMENTO ALL'ULTIMO QUINQUENNIO.**

RICORSI FINORA PERVENUTI	23
DIPENDENTI CHE HANNO FINORA PRESENTATO RICORSO	813
RICORRENTI CHE HANNO GIÀ AVUTO UNA SENTENZA FAVOREVOLE	331
SENTENZE DI PRIMO GRADO GIÀ EMESSE	9
SENTENZE SFAVOREVOLI PER L'AMMINISTRAZIONE	9
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL CONTENZIOSO</b>	<b>OLTRE 100 MLN. DI EURO</b>

Si può rilevare che, considerata la prescrizione quinquennale e tenendo conto che i dipendenti delle Aree Funzionali in servizio all'estero sono circa 2000 unità l'anno, l'onere annuo lordo derivante all'Amministrazione dal pagamento dell'indennità integrativa speciale (senza calcolo di interessi) ammonterebbe in media a circa 20 milioni di euro per ogni anno, salendo a circa 27 milioni annui, nel caso in cui presentassero ricorso gli oltre 500 diplomatici all'estero ogni anno.

L'esborso per l'erario potrebbe dunque ammontare a più di 100 milioni di euro complessivi, oltre a spese legali ed interessi di mora (130 milioni includendo anche ipotetici ricorsi del personale appartenente alla carriera diplomatica).

Alla luce di quanto sopra riportato, si osserva che la norma interpretativa, lungi dal produrre nuovi o maggiori oneri per l'Erario, consentirà invece, dissipando ogni dubbio interpretativo, di ripristinare i limiti della spesa globale, scongiurando onerose soccombente.

**Emendamento all'art. 2, commi 1 e 2 (soppressione contributo di solidarietà)**

La proposta emendativa sostanzialmente fa venir meno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del DL n. 138/2011, istitutivi del contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 90.000 euro annui fino a 150.000 euro ed al 10% della parte eccedente i 150.000 euro, e ripristina le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del DL n. 78/2010, e 18, c. 22-bis, del DL n. 98/2011.

Al riguardo, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari espressi in milioni di euro:



	2011	2012	2013	2014
Contributo di solidarietà	0	- 2.829	- 2.829	- 2.829
IRPEF	0	2.051	1.172	1.172
Addizionale regionale	0	35	35	35
Addizionale comunale	0	15,6	12	12
Contributo DL 78 art. 9 c. 2	0	29	29	0
Contributo DL 98 art. 18 c. 22-bis	0	24	24	24
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>- 674,4</b>	<b>- 1.557</b>	<b>- 1.586</b>

**Art. 2 Commi 1 e 2 (Em.) - Contributo di solidarietà per redditi oltre 300.000 euro**

Ai fini della presente stima sono state effettuate apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

In base a tali elaborazioni, che tengono conto degli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del DL n. 78/2010 e dall'articolo 18, comma 22-bis del DL n. 98/2011, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +269 milioni di euro. Per ottenere il corrispondente gettito annuo netto occorre ridurre tale ammontare dei relativi effetti fiscali, stimati su base annua in circa 120 milioni di euro di IRPEF, 3,6 milioni di euro di addizionale regionale e 1,2 milioni di euro di addizionale comunale.

Gli effetti finanziari complessivi, considerando la vigenza della disposizione in esame per il periodo 2011-2013 (effetti per cassa 2012-2014), risultano i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
Contributo di solidarietà	0	+269	+269	+269
IRPEF	0	-210	-120	-120
Addizionale regionale	0	-3,6	-3,6	-3,6
Addizionale comunale	0	-1,6	-1,2	-1,2
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>+53,8</b>	<b>+144,2</b>	<b>+144,2</b>



*Milioni di euro*

**Comma 2-bis e seguenti- Variazione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IVA**

Il presente emendamento eleva di un punto percentuale l'aliquota IVA ordinaria portandola dall'attuale 20% al 21%.

Al fine di determinare la variazione di gettito sono state prese in considerazione le basi imponibili relative alle singole aliquote, determinate secondo la metodologia utilizzata per il calcolo della base imponibile ai fini delle risorse proprie UE (consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali, acquisti con IVA indetraibile), per l'anno 2008.

E' stato poi considerato il gettito relativo al capitolo 1203 (IVA) depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli, per l'anno 2009.

Riproporzionando il gettito del capitolo ai singoli imponibili, si ha che l'innalzamento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria (20%), comporta un maggior gettito pari a **4.236 milioni di euro su base annua** a decorrere dal 2012. **Per l'anno 2011** il maggior gettito è stimato in circa **700 milioni di euro**.

**Comma 4-bis (Emendamento 2.36) – Soglia antiriciclaggio**

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto introduce una breve moratoria (dal 13 al 31 agosto 2011) nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse all'abbassamento della soglia antiriciclaggio da 5.000 euro a 2.500 euro (art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 138/2011), in modo da consentire un'adeguata divulgazione del contenuto della nuova disciplina e permettere agli intermediari finanziari di allineare i propri sistemi di controllo interno. La stessa disposizione conferma che, anche dopo la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, talune sanzioni in materia di antiriciclaggio continuano ad essere applicate attraverso gli Uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione anche del breve lasso temporale interessato.

**Comma 5-bis (Emendamento 2.53 - testo 2) – Recupero condono 2002**

La proposta emendativa in esame prevede l'effettuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia di una ricognizione dei contribuenti che non completato il versamento delle somme dovute ai sensi delle procedure di condono di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

In particolare, viene previsto (comma 5-bis) che tale ricognizione avvenga entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nei successivi 30 giorni le società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia debbano effettuare ogni azione coattiva necessaria ad assicurare entro il 31 dicembre 2011 l'integrale recupero delle somme dovute e non ancora versate.



In caso di omesso versamento delle somme iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, viene altresì prevista (comma 5-ter) una sanzione pari al 50% di tali somme, oltre all'assoggettamento a controllo della posizione del contribuente relativamente ai periodi di imposta per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento.

Tali disposizioni sono suscettibili di determinare potenzialmente effetti positivi con accelerazione delle riscossioni di somme già accertate negli anni precedenti mediante il rafforzamento delle azioni coattive nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle rate del condono di cui alla legge n. 289/2002: per quanto riguarda la stima di tali effetti, si ritiene in ogni caso prudenziale non considerare maggiori introiti, in termini di sola cassa.

#### Commi 12-bis e 12-ter (Emendamento 2.80 - testo 2) – Detrazioni recupero patrimonio edilizio

L'emendamento interviene nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che, con il comma 1, ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di taluni interventi per il recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, in base a quanto disposto dal comma 7 del citato articolo 1, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le quote di detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore che ha posto in essere gli interventi spettano, per i rimanenti periodi, d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare medesima. Ciò in quanto il legislatore ha inteso tener conto del fatto che la realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell'immobile, ne ha influenzato il prezzo di acquisto ed ha comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà.

L'emendamento interviene proprio nel citato comma 7 al fine di lasciare alle parti la facoltà di stabilire se le quote residue di detrazioni debbano rimanere attribuite al soggetto che ha posto in essere gli interventi ovvero si trasferiscono all'acquirente.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, l'emendamento non comporta sostanziali effetti sul gettito.

#### Comma 35-bis (Emendamento 2.102 (testo 4) – Contributo unificato ex DPR n.115/2002

La disposizione apporta alcune modifiche all'art. 13 del DPR n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato, soprattutto a seguito delle innovazioni recate dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98/2001, convertito dalla legge n. 111/2011.

In particolare, le principali modifiche riguardano la migliore definizione di alcune delle fattispecie soggette a contributo unificato nonché la precisazione delle ipotesi in cui, per omessa



comunicazione dei dati inerenti il codice fiscale della parte o dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di fax del difensore, il medesimo contributo è aumentato della metà.

Di conseguenza, sono state anche aggiornate talune disposizioni del codice di procedura civile inerenti alle comunicazioni.

Sono state, poi, più chiaramente individuate le controversie da assoggettare alle nuove misure del contributo unificato fissate dal citato decreto-legge n. 98/2011.

Con analoghe finalità di maggiore chiarezza, è stato esplicitato che, ai fini del concorso per magistrato tributario – riservato ai magistrati togati delle altre magistrature – si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.

Inoltre, con finalità deflative delle controversie, è stata prevista sostanzialmente una sanzione a carico della parte che non partecipa, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione nelle controversie civili e commerciali, di cui al decreto legislativo n. 28/2010.

Sotto il profilo finanziario, è da evidenziare che, limitatamente alle controversie amministrative aventi valore indeterminabile, il contributo unificato passa da euro 450,00 ad euro 1.500,00, in virtù della rimodulazione della relativa fattispecie imponibile, nell'ambito dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002. Tuttavia, si ritiene, a titolo prudenziale, non considerare il maggior gettito atteso, atteso anche che, a norma dell'art. 37, comma 14, del decreto-legge n. 98/2011, le eventuali maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della riassegnazione per la realizzazione di interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Alle altre norme recate dall'emendamento non sono ascrivibili effetti finanziari diretti, stanti le correzioni e specificazioni intese apportare alla legislazione vigente, mentre gli effetti finanziari indiretti, quantificabili solo a consuntivo, sono fondamentalmente di segno positivo, in considerazione dello snellimento delle procedure per il minor grado di incertezza nell'applicazione del contributo unificato e dell'introduzione di ipotesi sanzionatorie che prevedono una maggiore entrata per il bilancio dello Stato.

#### **Comma 35-octies (Emendamento 2.106 (testo 2) - Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero**

L'emendamento in oggetto introduce un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziaria e le agenzie "money transfer". La misura dell'imposta è fissata nel 2 per cento dell'importo trasferito in ogni operazione e, in ogni caso, l'imposta da pagare non può essere inferiore a 3 euro.

I soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale sono esentati dal versamento dell'imposta. Inoltre, non sono imponibili i versamenti effettuati verso i Paesi membri dell'Unione Europea, nonché quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea.



L'emendamento comporta pertanto effetti positivi di gettito che, in assenza di dati puntuali sulla frequenza e ammontare di versamenti effettuati da soggetti privi di codice fiscale e matricola Inps, prudenzialmente non vengono quantificati.

### **Comma 36 (Emendamento 2.129 (testo 2)- Destinazione di maggiori entrate**

La disposizione prevede, sostituendo il comma 36 originario, che le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

### **Art. 2, commi 36-bis – 36-quater Riduzioni agevolazioni cooperative**

Il primo comma modifica le disposizioni recate dal comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di ridurre del 10 per cento l'esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente – con eccezione delle operative agricole - della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili, prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

In particolare, per effetto di tale modifica, la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passerebbe:

- dal 30 al 40 per cento per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55 al 65 per cento per le società cooperative di consumo e loro consorzi.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata effettuata una specifica elaborazione su dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2010 presentate dalle cooperative proprie, distinguendo in base alla attività esercitata tra le due tipologie di cooperative.

Gli utili di esercizio netti annuali risultanti sono rispettivamente pari a circa 93 milioni per le cooperative di consumo ed a circa 1.058 per le altre cooperative: ne consegue un recupero a tassazione di materia imponibile pari a circa  $(1.058 + 93) \cdot 1.151$  milioni di euro, cui corrisponde maggiore IRES annua per circa  $1.151 \cdot 27,5\% = 31,6$  milioni di euro.

Il secondo comma modifica le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge del 15 aprile 2002, n. 63, per ridurre del 10 per cento l'attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva





minima obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente non prevalente che diventerà quindi un'esclusione al 90 per cento.

Ai fini della stima, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2010 presentate dalle cooperative proprie, risulta un importo complessivo di utili netti annuali a riserva minima obbligatoria (30% dell'utile netto per le cooperative tranne il 70% per le Banche di Credito Cooperativo) pari a circa  $(1.239 \times 30\% + 1.036 \times 70\%)$  1.097 milioni di euro. Il recupero di gettito annuo è pertanto pari a circa  $1.097 \times 10\% \times 27,5\%$  30,1 milioni di euro.

Il gettito complessivo IRES di competenza annua è pertanto pari a circa 61,7 milioni di euro: ai fini della determinazione degli effetti di cassa, si evidenzia come l'ultimo comma dia attuazione alle nuove disposizioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Vengono inoltre previste disposizioni specifiche per la determinazione degli acconti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presenti disposizioni, che deve tenere conto delle nuove norme.

L'effetto nel 2012 è pertanto di circa  $61,7 \times 75\% = 46,2$  milioni di euro.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	46,2	61,7	61,7

#### Art. 2, commi 36-quinquies – 36-nonies - Revisione regime società di comodo

La normativa proposta prevede una maggiorazione di 10,5 punti percentuali da applicarsi al reddito minimo calcolato secondo la disciplina delle c.d. società di comodo, di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. In presenza di un reddito imponibile minimo stimato dal prospetto di verifica dell'operatività, la maggiorazione verrà calcolata sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al reddito minimo. La maggiorazione viene applicata anche nel caso di reddito minimo imputato per trasparenza e nel caso del consolidato dovrà essere calcolata dalla singola impresa partecipante.

Per effettuare la stima sono stati analizzati i dati dichiarati nel prospetto per la verifica della operatività presente nel quadro RF del modello Unico 2010 Società di capitali. In base a tale prospetto risulta un totale reddito minimo pari a circa 241 milioni di euro, mentre il reddito imponibile effettivamente dichiarato dalle imprese considerate risulta essere invece pari a circa 319 milioni di euro. Applicando la maggiorazione di 10,5 punti percentuali si stima un incremento di gettito di competenza pari a circa 33,5 milioni di euro.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il



periodo di imposta di prima applicazione delle presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo. Ne consegue quindi che utilizzando una percentuale di acconto del 75%, l'andamento in termini finanziari è il seguente:

	2012	2013	2014
Ires	+25,1	+33,5	+33,5

Milioni di euro

**Art. 2, commi 36-decies – 36-duodecies - Applicazione disciplina società di comodo ai soggetti in perdita sistematica**

Ai fini della stima sono state analizzate le dichiarazioni relative agli anni 2007-2008-2009 per individuare le imprese che abbiano evidenziato una perdita fiscale nei tre periodi di imposta. Le imprese in tale condizione, in base a quanto proposto si vedrebbero applicata la normativa delle società di comodo, indipendentemente dal superamento del test di operatività, dovendo quindi procedere al calcolo del reddito minimo. In base ai dati dichiarati nel prospetto di verifica dell'operatività, è stato stimato in circa 1.192 milioni di euro il reddito minimo sul quale applicare la tassazione. Tale ammontare è stato tuttavia ridotto del 50% per tenere conto della facoltà delle imprese di richiedere interpello.

Conseguentemente il recupero di gettito ad aliquota ordinaria (27,5%) si stima essere pari a circa 164 milioni di euro; inoltre per effetto della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota prevista ai commi da 36-quinquies a 36-octies, si stima un ulteriore recupero di gettito di circa 62,3 milioni di euro.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo. Ne consegue quindi che utilizzando una percentuale di acconto del 75%, l'andamento in termini finanziari è il seguente:

	2012	2013	2014
Ires	+169,7	+226,3	+226,3

Milioni di euro

**Art. 2, commi 36-terdecies – 36-duodevicies - Indeducibilità dei costi su beni concessi in godimento ai soci**

La normativa in oggetto mira a contrastare il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore, di beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore



di mercato: in particolare disciplina l'ipotesi in cui i beni non fuoriescano dal regime di impresa, tuttavia vengano concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è operato secondo la seguente approccio:

▶ in mancanza, nelle dichiarazioni dei redditi sia dei soci utilizzatori che della società concedente, del dato relativo al valore - ed ai costi specifici - dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore è stato utilizzato il dato dichiarativo relativo al valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo familiare nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, indicato tra le variazioni in diminuzione al quadro relativo alla determinazione del reddito di impresa in contabilità ordinaria;

▶ in base ai dati provvisori delle dichiarazioni UNICO2010 società di capitali, società di persone e persone fisiche è risultato un valore normale complessivo di beni assegnati pari a circa 5 milioni di euro da parte delle società di capitali, circa 7,2 milioni di euro da parte delle società di persone e circa 4,1 milioni di euro da parte delle imprese individuali, complessivamente da parte di quasi 1.800 soggetti;

▶ in considerazione della similarità della fattispecie è stata assunta come ipotesi semplificativa che tale dato costituisca una *proxy* accettabile, ed in ogni caso prudenziale, del correlato dato di beni concessi;

▶ in virtù di quanto indicato nella normativa stessa è stato altresì assunto che la stessa trovi applicazione nei confronti dello *stock* di beni concessi in godimento a soci o familiari, determinando pertanto da subito i previsti effetti fiscali sia in capo alla società concedente che nei confronti della persona fisica beneficiaria, anche con riferimento a beni concessi nei precedenti periodi di imposta: come conseguenza il valore normale complessivo dei beni esistenti concessi, assumendo un ammortamento medio di sette anni, è pari a circa 114,3 milioni di euro;

▶ nei confronti delle società concedente si determinerà "in ogni caso" l'indeducibilità per il soggetto concedente di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento: da un lato indeducibilità dei costi di manutenzione etc., indicati nel 5% annuo del valore normale (circa 5,7 milioni di euro); dall'altro lato indeducibilità dei canoni di ammortamento, anche pregressi, a regime pari a quasi 114,3 milioni di euro;

▶ utilizzando aliquote marginali medie specifiche ponderate per ogni tipologia di contribuente si ottiene un recupero di gettito annuo IRPEF/IRES pari a circa  $(5,7 + 114,3) \times 30,2\%$  36,2 milioni di euro: in via prudenziale e in virtù del principio di derivazione si stima il recupero di gettito ai fini IRAP esclusivamente nei confronti delle società di persone e delle imprese individuali, in misura pari a circa  $83$  (quota spese indeducibili loro attribuibile)  $\times 4\% = 3,3$  milioni di euro;

▶ in capo alla persona fisica beneficiaria rientra tra i redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e l'eventuale corrispettivo annuo pagato: a tale riguardo è stato stimato un maggior valore annuo come "reddito diverso" imponibile, assumendo che il valore di mercato del beneficio si pari annualmente al 25% del valore normale e che prudenzialmente il pagamento di un corrispettivo avvenga nei fatti in misura limitata (il 5%): il maggiore reddito è pertanto pari a circa  $114,3 \times 25\% \times (100\% - 5\%)$  27,1 milioni di euro, cui consegue una maggiore imposta IRPEF pari a circa  $27,1 \times 40\%$  10,9 milioni di euro;



▶ Il recupero di gettito annuo complessivo è pertanto di circa (36,2 + 3,3 + 10,9) **50,4** milioni di euro;

▶ In termini finanziari nel 2012 – primo anno di applicazione della norma – i contribuenti devono rideterminare l’acconto IRPEF/IRES ed IRAP assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo: ne consegue un gettito pari a circa  $(36,2 + 10,9) \times 75\% + 3,3 \times 85\% = 37,8$  milioni di euro.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	37,8	50,4	50,4

**Art. 2, ex comma 36-undevicies - Rapporti con gli operatori finanziari – obblighi dichiarativi - Soppressione**

L’introduzione del particolare obbligo dichiarativo avrà un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull’aumento dei volumi d’affari e dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e versate.

Infatti è plausibile ritenere che questo nuovo obbligo relativo alla indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari possa indurre di deterrenza nei comportamenti dei contribuenti. Prudenzialmente, l’ammontare del maggior gettito è stimabile in circa 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro come versamenti in autotassazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 30 milioni di euro come IVA, ossia una quota assolutamente modesta sia rispetto al gettito complessivo dei tributi in esame, sia rispetto alle potenzialità di una norma con esplicite finalità di deterrenza.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	30	65	50

**Emendamento 1.1000 testo corretto/50 (soppressione comma 36-undevicies)**

Con riferimento alle modifiche proposte all’emendamento 1.1000 (subemendamenti) sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base degli elementi forniti dall’Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue:



- **soppressione del comma 36 undevicies, art. 2 (rapporti con gli operatori finanziari):** determina i seguenti effetti negativi (in milioni):

2012= -30

2013 = - 65

dal 2014 = -50

L'effetto complessivo pertanto è nullo

**Art. 2, comma 36-undevicies (ex comma 36-vicies) - Implementazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari**

La disposizione prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle Entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-undevicies, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

L'intervento normativo comporterà un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull'aumento delle imposte dichiarate e, quindi, su quelle dovute e versate.

A tali effetti si aggiungono quelli in termini di maggiori incassi da attività di accertamento che scaturiranno dal nuovo vincolo per il "patteggiamento".

L'ammontare del maggior gettito è stimabile in circa **200 milioni** di euro (175 milioni in termini di aumento della compliance e 25 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento) per il 2012 e a decorrere dal 2013 in circa **600 milioni** di euro (525 milioni in termini di aumento della compliance e 75 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento).

Sulla base di analoghe precedenti disposizioni che hanno reso più selettiva l'attività di controllo e accertamento e che hanno determinato effetti positivi sia in termini di maggiori imposte accertate che in termini di aumento della compliance, si ritiene ragionevole il recupero di gettito ascritto alla presente disposizione

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	saldo netto da finanziare			saldo di cassa e indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
IRPEF	297,8	970,7	1.090,4	156,2	545,7	665,4

*Milioni di euro*



### Emendamento 1.1000 testo corretto/50

- **modifica all'art. 2, comma 36-vicies** : la modifica migliorando la possibilità di effettuare selezioni mirate in sede di controllo e accertamento, in quanto basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni finanziarie comporta un ulteriore effetto positivo in termini di deterrenza rispetto a quanto già stimato relativamente alla disposizione originaria. Pertanto la modifica in esame si stima possa produrre, in considerazione anche della quantificazione originaria improntata a criteri prudenziali, un maggior gettito aggiuntivo di 50 milioni di euro su base annua, di cui 30 milioni di euro come gettito IVA e 20 milioni di euro come gettito IRPEF.

In termini finanziari si hanno i seguenti effetti (in milioni di euro) in termini aggiuntivi:

2012	2013	2014
30,0	65,0	50,0

Il prospetto degli effetti finanziari riporta gli importi aggiornati degli effetti di cui all'art. 2, comma 36-undevicies.

### Art. 2, comma 36-vicies - Modifiche in materia di documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

La modifica normativa è in grado di assicurare complessivamente maggiori entrate per l'Erario di circa **50 milioni** di euro.

La determinazione di tale importo è basata sull'analisi dei ricavi dichiarati dai circa 5900 soggetti – congrui e non congrui alle risultanze degli studi di settore – che hanno comunicato per il 2009 di esercitare prevalentemente l'attività di gestione di stabilimenti balneari – circa 716.000.000 euro – ipotizzando prudenzialmente un incremento di base imponibile media pari al 20% di tale importo.

Tale stima prudenziale tiene conto delle risultanze delle attività di controllo effettuate dall'Amministrazione Finanziaria.

La maggiore base imponibile, circa 140.000.000 di euro, dovrebbe comportare, attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, maggiori imposte dirette per euro 28.000.000 e maggiore IVA per euro 22.000.000.

Cautelativamente, si ritiene, quindi, che la disposizione in argomento possa comportare maggiori entrate per almeno 50 milioni di euro, senza tenere conto degli impatti in materia di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali.

Inoltre, tale disposizione produrrà sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi in fase accertativa, in questa sede prudenzialmente non quantificati.



In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	22	71	50

**Art. 2, comma 36-vicies semel (Interventi in materia penale)**

L'intervento normativo sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto incrementerà l'efficacia dissuasiva delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 con un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull'aumento delle imposte dichiarate e, quindi, su quelle dovute e versate.

A tali effetti si aggiungono quelli in termini di maggiori incassi da attività di accertamento che scaturiranno dal nuovo vincolo per il "patteggiamento".

E' ragionevole ritenere che l'inasprimento del sistema sanzionatorio penale-tributario rappresenti un chiaro intervento con finalità dissuasive di comportamenti evasivi. Prudenzialmente, l'ammontare del maggior gettito è stimabile in circa 300 milioni di euro (265 milioni in termini di aumento della compliance e 35 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento) per il 2012 e a decorrere dal 2013 in circa 400 milioni di euro (350 milioni in termini di aumento della compliance e 50 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento).

Rispetto al gettito complessivo dei tributi interessati si tratta di una quota realizzabile anche in relazione al fatto che le misure previste intervengono nella sfera penale.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	saldo netto da finanziare			saldo di cassa e indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
IRPEF	408,3	740,5	690,5	210	457,5	407,5

*Milioni di euro*

**Emendamento 1.1000 testo corretto/49**

La disposizione specifica che le norme introdotte dal comma in esame (ex comma 36-vicies bis) si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge



138/2011. A tale modifica non si ascrivono effetti sul gettito, confermandosi quelli già stimati nella disposizione originaria .

**Art. 2, comma 36-vicies bis - Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante**

La disposizione avrà un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull'aumento dei volumi d'affari e dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e versate.

E' ragionevole ritenere che l'intervento previsto incentivi gli operatori ad utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante, attraverso una riduzione delle sanzioni amministrative per tali fattispecie rispetto a quelle in cui si utilizzi il contante. Tale intervento indurrà a comportamenti maggiormente virtuosi che faranno emergere base imponibile. Prudenzialmente, l'ammontare del maggior gettito è stimabile in circa 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro come versamenti in autotassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 30 milioni di euro come IVA, ossia una quota di modesta entità rispetto al gettito complessivo dei tributi in esame.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	30	65	50

- **modifica all'art. 2, comma 36-vicies bis:** la modifica proposta prevede l'indicazione in dichiarazione in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto dei rapporti con gli operatori finanziari. A tale modifica non si ascrivono effetti, confermandosi quelli già stimati nella disposizione originaria.

Complessivamente, le modifiche apportate, quindi, non comportano variazioni degli effetti totali sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 36-vicies-ter (Emendamento 2.138 (testo 2) - Requisiti soggetti autorizzati all'estrazione dei beni dai depositi fiscali IVA**

La disposizione, intervenendo al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introduce ulteriori specifici requisiti (iscrizione alla CCIAA da almeno un anno, dimostrazione di una effettiva operatività e attestazione della regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) per i soggetti autorizzati all'estrazione dei beni dai depositi fiscali IVA.

Sotto il profilo strettamente finanziario, non si ascrivono effetti sul gettito.





**Articolo 3 Commi da 1 a 10 (em. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13 (testo 2), em 3.19, em 3.32 (testo 2), em 3.83, em 3.93) - Liberalizzazioni delle professioni**

Si tratta di modifiche alle disposizioni concernenti la liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche, volte a precisare ulteriormente l'ambito dell'intervento normativo ed i relativi strumenti attuativi. In considerazione del carattere ordinamentale e regolatorio delle disposizioni, le stesse non comportano effetti finanziari negativi.

**Comma 11-bis (emendamento 3.103 (testo 2))- Esclusione da misure di liberalizzazione per servizi di trasporto pubblico locale non di linea**

La disposizione introdotta al comma 11 bis esclude dalle misure di liberalizzazione le disposizioni inerenti lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea ex art. 6 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in conformità alla Direttiva del Parlamento Europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006. La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 12 (Emendamento 3.2000) - Proventi da alienazione immobili Ministero della difesa**

La norma modifica la precedente disciplina relativa alla riassegnazione dei proventi derivanti da alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni che possono essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio. Tali riassegnazioni saranno effettuate nel rispetto della neutralità dei saldi strutturali di finanza pubblica e sono previste per la quota pari al 55% al fondo ammortamento titoli di Stato, per il 35% al Ministero della difesa e per il restante 10% agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento.

**Comma 12-bis (emendamento 3.122) – Modifica art. 8-bis d.l. 70/2011**

La disposizione introdotta dal comma 12 bis provvede alla modifica l'art. 8-bis del decreto legge 70 del 2011 disponendo, in caso di regolarizzazione, in luogo della cancellazione del ritardato pagamento, la semplice annotazione dell'avvenuta regolarizzazione. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari.

**Articolo 4 Comma 2 (Emendamento 4.7) – Contenuto delibera quadro nei settori sottratti alla liberalizzazione in materia di servizi pubblici locali**

La modifica al comma 2 prevede che, per i settori sottratti alla liberalizzazione, la delibera quadro, redatta dopo l'esito della verifica prevista al comma 1, debba illustrare le ragioni della



decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio pubblico locale. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

**Comma 34 (Emendamento 4.41)- Esclusione dall'applicazione della normativa di riforma in materia di servizi pubblici locali**

La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

**Articolo 5 Comma 1 (emendamento 5.2) - Società municipalizzate**

La disposizione amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 5 alla dismissione delle partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dal servizio idrico, non più limitatamente a quelle di natura azionaria.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che rimane comunque confermato l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo infrastrutture in base alla legislazione vigente nella misura massima di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

**Comma 1-bis e 1-ter (Emendamento 5.5 (testo 3) - Eventi calamitosi nei territori della Regione Basilicata**

La norma autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011 da destinare al ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi nei territori della Regione Basilicata. Ai fini della copertura del relativo onere di conto capitale si provvede mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 98/2011, iscritta sul capitolo 7123/MIT, complessivamente pari a 16,7 milioni di euro per il 2011 e destinata all'infrastrutturazione informatica e il funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero.

Il comma 1-ter non determina alcun effetto finanziario, in quanto è esclusivamente finalizzato a disciplinare le modalità di erogazione da parte del Ministero dell'Interno delle risorse a favore dei comuni derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa relative al potenziamento di infrastrutture.

**Art. 5-bis Emendamento 5.0.2 (testo 2) - Piano Sud**

L'articolo 5 -bis dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa effettuata annualmente dalle regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge n. 112/2008, può eccedere i vincoli del



patto di stabilità interno nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

La norma **non determina effetti negativi** in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto la deroga ivi prevista è operata solo a fronte di cessione facoltativa di spazi finanziari da parte dello Stato e/o delle regioni e per un importo pari agli eventuali spazi finanziari ceduti.

#### **Art. 6 Comma 1 (Emendamento 6.3 (testo 2) - Segnalazione certificata di inizio attività**

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### **Commi 2 e 3 (Emendamento 6.15 (testo 3) – Nuove norme sul SISTRI**

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 vengono integralmente sostituite. Ferma restando la vigenza delle norme relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti precedentemente abrogate dal comma 2 dell'articolo 6, si prevede un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in vigore nel nostro ordinamento del SISTRI, fortemente sostenuto in ambito comunitario, e per testare l'efficacia delle tecnologie attraverso le quali il sistema stesso si realizza.

A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 15 dicembre 2011, attraverso il concessionario SISTRI, la verifica tecnica degli strumenti da adottare, nell'ottica di individuare tecnologie più semplici e di pervenire ad una implementazione del sistema nonché alla più ampia partecipazione degli utenti, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti.

Conseguentemente – ferme restando le disposizioni concernenti i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, per i quali, a legislazione vigente, è previsto un termine, non antecedente al 1° giugno 2012, da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 70 del 2011 – per i restanti soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, si dispone un ulteriore rinvio al 9 febbraio 2012 dell'entrata in operatività del sistema, già prorogata da precedenti interventi normativi.

Nell'ottica della semplificazione, il comma 3 dispone che, con successivo decreto, verranno individuate tipologie di rifiuti da assimilare, ai fini degli adempimenti di legge, ai rifiuti speciali non pericolosi e il comma 3-bis consente agli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio di delegare i propri adempimenti ai consorzi di recupero (comma 3-bis). **Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Per quanto concerne l'operatività del SISTRI, restano ferme le disposizioni che ne disciplinano la copertura finanziaria a carico dei soggetti aderenti al sistema.

Anche le verifiche tecniche e i test di cui al comma 2, per i quali è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria, verranno svolte nell'ambito di tale meccanismo di finanziamento.



Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis, in quanto di carattere regolatorio del settore, non comportano effetti finanziari.

**Soppressione del comma 4 (Emendamenti 6.1000, 6.29, 6.29 bis, 6.30, 6.31, 6.32) – Liberalizzazione orari apertura esercizi commerciali**

Il comma 4 prevedeva l'ampliamento della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande già disciplinata, in modo più restrittivo, dal decreto legge 98 del 2011: tale disposizione viene ora soppressa e conseguentemente si ha il ripristino della limitazione della liberalizzazione degli orari di apertura di esercizi commerciali ai Comuni inclusi negli elenchi Regionali delle località turistiche o città d'arte.

La soppressione del comma non ha effetti finanziari.

**Comma 6-bis (Emendamento 6.47) – Norme in materia di contenzioso per cd “bonus bebè”**

La disposizione prevede che, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cd “bonus bebè”), in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione».

Non si stimano effetti finanziari collegati alla disposizione in considerazione della non rilevanza del numero dei soggetti coinvolti.

**Comma 6-ter (Emendamento 6.50) – Permuta beni appartenenti allo Stato**

Con l'intento di garantire l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 12, comma 1, della legge n. 111/2011, che subordina l'acquisto e la vendita degli immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, la disposizione attribuisce all'Agenzia del Demanio la competenza a porre in essere interventi di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo (in sostituzione di immobili attualmente condotti in locazione passiva) ovvero con immobili da realizzarsi con fondi statali già stanziati e non ancora impegnati.

L'Agenzia del Demanio già procede regolarmente ad avviare iniziative con gli Enti locali, che si traducono per lo più in operazioni di permuta in forza delle quali si attua il trasferimento agli Enti medesimi di beni statali a fronte dell'acquisizione da parte dello Stato di immobili in locazione passiva ad Amministrazioni statali. Rispetto a tale ordinaria attività, la disposizione estende la



possibilità di permutare immobili anche in relazione ad altri soggetti, in modo da ottenere maggiori risparmi, quantificabili a consuntivo, dovuti alla riduzione degli oneri locativi a carico dell'Erario.

**Art. 6-ter Emendamento 6.0.23 (testo 2) - Fondo di rotazione per la progettualità**

La disposizione stabilisce che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995 istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti siano destinate prioritariamente alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, con riferimento a quelle che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale aventi destinazione urbanistica conforme alle opere da realizzare. Viene stabilito inoltre che con deliberazione della Cassa Depositi e Prestiti saranno definite le modalità di richiesta di accesso al finanziamento, da presentare da parte degli enti locali interessati entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Restano ferme le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, della citata legge n. 549.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere una destinazione prioritaria e temporanea di risorse già disponibili per finalità analoghe a quelle previste dalla disposizione stessa.

**Art. 7-bis (Emendamento 7.0.76) - Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto**

La disposizione interviene in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, prevedendo che i costi minimi di esercizio, individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e le organizzazioni associative dei committenti, siano sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, viene previsto che, qualora non siano state adottate le determinazioni inerenti i costi minimi, gli stessi accordi possano derogare alle disposizioni di cui commi 6 e 7 dell'articolo 83 - bis del decreto legge n. 112 del 2008.

La norma ha carattere procedurale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Art.8 (Emendamento 8.9 (testo 3)- Emendamento 8.13 - Emendamento 8.1000**

**Comma 1) - Norme in materia di lavoro**



Le modifiche sono finalizzate a dare certezza all'individuazione dei soggetti sindacali abilitati a sottoscrivere gli accordi aziendali e territoriali che possono regolare le materie citate nella norma anche in deroga alla disciplina vigente da leggi e contratti nazionali. Non determinano effetti finanziari.

**Comma 2 (Emendamento 8.14 - Emendamento 8.15) – Norme in materia di lavoro**

Le modifiche chiariscono che l'elenco di materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, che possono essere oggetto delle specifiche intese, è tassativo, e che sono escluse dall'ambito della negoziabilità in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro le materie del licenziamento della lavoratrice in caso di gravidanza e delle altre ipotesi di nullità del licenziamento già previste, a normativa vigente, dall'articolo 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.

Non determinano effetti finanziari.

**Comma 2-bis (Emendamento 8.16 - testo 2) – Deroga regolamentazioni contratti collettivi**

La norma prevede che le intese di cui all'articolo 8, comma 1, operano anche in deroga alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, in conformità alla finalità di consentire alla contrattazione collettiva di prossimità di modulare l'assetto regolatorio del lavoro in funzione delle specificità delle singole realtà aziendali e territoriali. Vengono fatti espressamente salvi i vincoli di ordine costituzionale, nonché quelli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La disposizione non determina effetti finanziari.

**Comma 3-bis (Emendamento 8.20) – Estensione obblighi in materia di lavoro**

La disposizione è diretta a prevedere l'estensione alle imprese ferroviarie di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 188 del 2003 anche degli obblighi rinvenienti dalla contrattazione collettiva, in materie quali salute, sicurezza e condizioni di lavoro del personale.

La disposizione non determina effetti finanziari.

**Art. 13 (Emendamento 13.55) – Indennità Organi Costituzionali**

La disposizione, modificativa del comma 1, limita gli effetti finanziari per la riduzione dell'indennità di carica e delle retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi l'anno dei membri del parlamento e degli organi costituzionali, al triennio 2011-2013, escludendo dall'ambito applicativo la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale.

La disposizione, modificativa del comma 2, lettera a), dispone che la riduzione della indennità parlamentare si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150 mila euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150 mila euro.



Si ribadisce che non essendo prevista una specifica norma di versamento all'entrata del bilancio dello Stato la quantificazione dei risparmi non potrà che essere effettuata a consuntivo.

*Comma 3 (Emendamento 13.1000) – Incompatibilità cariche istituzionali*

Trattandosi di norma a carattere ordinamentale, la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

*Art. 14 (Emendamento 14.7 - testo 2) – Revisori dei conti*

*Comma 1*

Trattandosi di norma a carattere ordinamentale, la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

*Art. 15 (Emendamento 15.1000) - Province*

La soppressione dell'intero articolo, ad eccezione del primo periodo del comma 5, determina il venir meno della soppressione delle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti e con superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>. Alla disposizione non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, di conseguenza la stessa risulta finanziariamente neutrale.

*Art. 16 (Emendamento 16.1000) – Consigli comunali*

Le modifiche all'articolo determinano il venir meno della soppressione del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Gli effetti recati dall'articolo non erano stati quantificati in RT. Pertanto, la disposizione risulta neutrale.

L'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti non determina effetti positivi sulla finanza pubblica, in quanto il comma 31 estende solo la platea dei Comuni da far concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), del decreto legge n. 138/2011; l'assoggettamento al patto delle Unioni di comuni comporta invece effetti positivi a decorrere dall'anno 2014, sebbene allo stato non quantificabili.

*Art. 17 (Emendamento 17.13 - testo 2) – Composizione CNEI*

*Comma 1 e 2*

Le disposizioni modificano la composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e lavoro, rinviando ad una ripartizione stabilita con specifico DPCM. Inoltre stabilisce, entro 60



giorni dall'emanazione del DPCM, la decadenza automatica degli esperti e dei rappresentanti in carica e la nomina dei nuovi. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 19-bis (Emendamento 19.0.1000) – Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

La disposizione in esame non comporta effetti finanziari, in quanto si limita a introdurre un'apposita clausola di salvaguardia nei confronti delle Autonomie speciali che garantisca che l'attuazione del presente decreto avvenga in conformità ai rispettivi statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

57 SET. 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conf' D*







Em.	Art.	Comma	Effetti in milioni di euro	e/s		SNF				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO					
						2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
2.106 (T2)	2	35societ	Money transfer	e	t														
		36 bis	Quota somme destinate alle riserve indivisibili che concorre al reddito imponibile delle cooperative	e	t		23,7	31,6	31,6		23,7	31,6	31,6		23,7	31,6	31,6		
		36 ter	Riduzione non concorrenza formazione reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria	e	t		22,5	30,1	30,1		22,5	30,1	30,1		22,5	30,1	30,1		
		36 quinquies	Revisione regime società di comodo - maggioranza alliquota Ires di 10,5 punti percentuali	e	t		25,1	33,5	33,5		25,1	33,5	33,5		25,1	33,5	33,5		
		36 decies	Applicazione disciplina società di comodo soggetti in perdita sistematica	e	t		169,7	226,3	226,3		169,7	226,3	226,3		169,7	226,3	226,3		
		36 terdecies	Indeducibilità costi su beni concessi in godimento ai soci	e	t		37,8	50,4	50,4		37,8	50,4	50,4		37,8	50,4	50,4		
		36 undevicies	Implementazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari	e	t		327,8	1.035,7	1.140,4		186,2	610,7	715,4		186,2	610,7	715,4		
		36 vicies	Modifiche in materia di documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto	e	t		22,0	71,0	50,0		22,0	71,0	50,0		22,0	71,0	50,0		
		36 vicies semel	Interventi in materia penale	e	t		408,3	740,5	690,5		210,0	457,5	407,5		210,0	457,5	407,5		
		36 vicies bis	Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contante	e	t		30,0	65,0	50,0		30,0	65,0	50,0		30,0	65,0	50,0		
5.5 (T3)	5	1bis	Eventi calamitosi Basilicata	s	k		7,0				7,0				7,0				
			Riduzione autorizzazione di spesa art. 32, c.8, DL 98/11 - Sistemi Informativi MIT	s	k		-7,0				-7,0				-7,0				
			Totale entrate				700,0	6.436,9	5.065,1	5.054,8	700,0	6.142,4	4.399,3	4.389,0	700,0	6.142,4	4.399,3	4.389,0	
			Totale spese				0,0	-45,4	-42,2	-42,2	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	
			<b>Totale Emendamento</b>				<b>700,0</b>	<b>6.482,3</b>	<b>5.107,3</b>	<b>5.097,0</b>	<b>700,0</b>	<b>4.342,4</b>	<b>4.399,3</b>	<b>4.389,0</b>	<b>700,0</b>	<b>4.342,4</b>	<b>4.399,3</b>	<b>4.389,0</b>	

